

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro di grazia e giustizia**

**col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

**col Ministro della difesa**

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

**col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

**col Ministro del commercio con l'estero**

**e col Ministro dell'ambiente**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1996

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica di un accordo-quadro che mira a rafforzare la cooperazione politico-economica tra Italia ed Eritrea.

A premessa viene riaffermata la necessità di improntare le relazioni sulla base dei valori di libertà, democrazia, pluralismo e il rispetto dei diritti dell'uomo e sono altresì richiamati i principi sanciti nella Carta delle Nazioni unite.

Viene dichiarata la inammissibilità dell'uso della forza per la soluzione di controversie tra Stati, come pure si esprime l'impegno a prevenire la proliferazione dell'uso delle armi di distruzione di massa e si intende garantire l'attuazione di misure di sicurezza secondo lo Statuto delle Nazioni Unite.

Per dare concretezza a quanto espresso nonchè per sviluppare, anche con appositi accordi, la collaborazione in campo economico, industriale, finanziario, tecnico-scientifico ed ecologico, le Parti si consulteranno con regolari scadenze periodiche.

All'articolo 8 si stabilisce l'impegno a favorire investimenti diretti di capitale, la costituzione di società miste, lo sviluppo della formazione anche dirigenziale e ad armonizzare le norme giuridiche in materia economica.

Si stabilisce di proseguire e consolidare le relazioni in materia di cooperazione allo

sviluppo, nonchè la collaborazione nelle scienze e nelle tecnologie avanzate e nella protezione ambientale.

Viene riaffermato l'impegno alla collaborazione culturale come previsto nell'apposito accordo culturale e tra l'altro si faciliterà lo studio della lingua e della letteratura, come pure saranno facilitati gli accordi fra fondazioni, associazioni ed enti vari dei due paesi.

Riconosciuta la necessità di regolare i flussi migratori e di contrastare quelli clandestini, le parti stabiliscono di esaminare congiuntamente le modalità di rilascio dei visti, di stipulare un accordo in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione e di collaborare in materia di traffici di stupefacenti e criminalità organizzata.

Il presente Trattato ha durata ventennale, è prorogabile tacitamente per ulteriori periodi di cinque anni, ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

La relazione tecnica fa riferimento ad un impegno economico pari a lire 14 milioni ad anni alterni per l'invio di tre funzionari all'Asmara, ove parteciperanno a riunioni per l'esame di programmi comuni.

La Commissione invita l'Assemblea a una sollecita approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

4 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

11 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con riferimento al triennio 1997-1999.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

—

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 del Trattato stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue per ciascuno degli anni **1997 e 1999**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1997-1999**, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno **1997**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*



